



Giunta Comunale
Deliberazione N° 60
del 29/05/2025

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI PERIODI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12 DEL 20.03.2025

L'anno **duemilaventicinque**, e questo giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **09:00** si è riunita, nella sala delle adunanze, la Giunta Comunale, sotto la presidenza del **Sindaco Londi Simone**.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale **dott. Giuseppe Zaccara**.

Al punto in oggetto, partecipano:

	Cognome e Nome	Funzione	P	A
1	LONDI SIMONE	Sindaco	X	
2	DESII FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
3	NESI LORENZO	Assessore	X	
4	FONTANELLI STEFANIA	Assessore	X	
5	VIVIANI AGLAIA	Assessore	X	
6	PERUZZI SIMONE	Assessore	X	
			6	0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI PERIODI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12 DEL 20.03.2025" a firma del responsabile del SERVIZIO TERRITORIO, d.ssa ELENA CORSINOVI / ArubaPEC S.p.A., di cui fa proprio il contenuto;

<< Premesso che:

- la Legge 18 marzo 1968 n. 337, che dispone che le amministrazioni comunali si dotino di un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento;
- le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

Premesso altresì che:

- il comune di Montelupo Fiorentino ha da tempo intrapreso un percorso per l'approvazione del Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante e l'individuare le aree da destinare a tali attività;
- il territorio del comune di Montelupo è costituito per la maggior parte da aree urbanizzate, e le aree pubbliche idonee per ospitare manifestazioni di grandi dimensioni risultano essere molto limitate, sia per numero che per dimensioni;

- le iniziative di spettacolo viaggiante dovranno essere compatibili con le attività di rilevanza pubblica, gli eventi programmati e/o le imprese presenti sul territorio comunale, in particolare nelle aree individuate e nelle immediate vicinanze;

Considerato che in data 06/03/2025 sono state convocate le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio per la presentazione della bozza di Regolamento per lo Spettacolo Viaggiante;

Considerato inoltre che la riunione sopracitata ha esaminato, oltre alla, anche la proposta relativa alle aree da destinare all'attività di spettacolo viaggiante e ai periodi per i quali sarà possibile richiedere tali aree;

Evidenziato che la presente deliberazione tiene conto degli esiti di tale incontro, riportati nel Verbale agli atti dello Sportello Unico delle Attività Produttive

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.03.2025 è stato approvato il Regolamento sulle attività di Spettacolo Viaggiante del comune di Montelupo Fiorentino (di seguito "Regolamento");
- nella suddetta deliberazione si dava mandato alla Giunta di definire le aree pubbliche idonee allo svolgimento dello spettacolo viaggiante, i periodi per i quali sarà possibile richiedere tali aree e le modalità di attuazione del regolamento per l'anno in corso;

Preso atto che tali aree sono state individuate come da mappa allegata (Allegato A):

1. Area per spettacolo viaggiante (Allegato B): porzione del parcheggio a servizio del polo sportivo comprensivo del Palazzetto dello Sport Sergio Bitossi e dello Stadio Comunale Carlo Castellani;
2. Area per medie attrazioni (Allegato C): porzione di piazza dell'Unione Europea, tale da garantire la compatibilità con la disposizione del mercato settimanale di Montelupo Capoluogo, sia in riferimento alle dimensioni delle attrazioni che alla localizzazione specifica;
3. Area per carovane (Allegato D): parcheggi lato Ovest Via dell'Industria. L'effettiva collocazione delle carovane all'interno dei due parcheggi suddetti sarà stabilita compatibilmente con le esigenze delle attività economiche che insistono nell'area, anche

in base alla quantità di carovane da collocare;

Preso atto che sono stati individuati i seguenti periodi per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, fermo restando quanto definito dal Regolamento in merito alle tempistiche ammissibili:

1. Area per lo spettacolo viaggiante:
 - Dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno;
 - Dal 24. dicembre al successivo 06 gennaio di ogni anno;
2. Area per medie attrazioni: disponibile per tutto l'anno;
3. Area per carovane: medesime tempistiche dello spettacolo viaggiante;

Resta fermo quanto disposto dal Regolamento in merito ad eventuali richieste straordinarie valutabili previo parere della Giunta comunale, relativamente sia alle aree pubbliche che ai periodi individuati;

Considerato che per l'anno in corso non risulta possibile applicare quanto previsto dal Regolamento in merito al bando generale per l'assegnazione delle aree, e pertanto per il 2025 si procederà esaminando le singole richieste pervenute nei termini di legge, ovvero 60 giorni prima dell'inizio effettivo della manifestazione;

Vista la L. 18 marzo 1968 n. 337;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Territorio e reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8 /2000, nr. 267, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

propone

1. Di individuare, come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione n.12 del 20.03.25,

le seguenti aree per lo svolgimento dello spettacolo viaggiante, come da mappa allegata alla presente (Allegato A):

- Area per spettacolo viaggiante (Allegato B): porzione del parcheggio a servizio del Polo Sportivo comprensivo del Palazzetto dello Sport e dello Stadio Castellani;
- Area per medie attrazioni (Allegato C): porzione di piazza dell'Unione Europea, tale da garantire la compatibilità con la disposizione del mercato settimanale di Montelupo Capoluogo, sia in riferimento alle dimensioni delle attrazioni che alla localizzazione specifica;
- Area per carovane (allegato D): parcheggi lato Ovest Via dell'Industria. L'effettiva collocazione delle carovane all'interno dei due parcheggi suddetti sarà definita compatibilmente con le esigenze delle attività che insistono nell'area, anche in base alla quantità di carovane da collocare;

2. Di individuare i seguenti periodi per lo svolgimento dello spettacolo viaggiante:

- Area per lo spettacolo viaggiante:
 - Dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno;
 - Dal 24. dicembre al successivo 06 gennaio di ogni anno;
- Area per medie attrazioni: disponibile per tutto l'anno;
- Area per carovane: medesime tempistiche dello spettacolo viaggiante;

3. Di procedere, per il 2025, all'esame delle singole richieste pervenute nei termini di legge, ovvero 60 giorni prima dell'inizio effettivo della manifestazione, in quanto per l'anno in corso non risulta possibile applicare quanto previsto dal Regolamento in merito al bando generale per l'assegnazione delle aree;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;>>

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Con votazione unanime, espressa in forma palese, accertata da parte del segretario per ogni componente votante partecipante alla seduta;

DELIBERA

- 1) Di approvare la su estesa proposta del Responsabile del SERVIZIO TERRITORIO;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
- 3) Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
 - entro 60 giorni al TAR;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, la Giunta comunale, con separata votazione parimenti unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Londi Simone

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Zaccara